

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 49.

**Coordinamento dei servizi di assistenza e protezione della maternità e infanzia nell'ambito delle U.L.S.S.S.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Con riferimento all'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, i servizi relativi all'assistenza e alla protezione della maternità e infanzia attribuiti ai comuni e alle province ai sensi della legge citata, rientrano fra le funzioni amministrative dei consorzi fra province e comuni, denominati « unità locali dei servizi sociali e sanitari », di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64.

In vista dell'organizzazione dei consorzi, di cui al precedente comma, per lo svolgimento delle relative attività le province aderenti provvedono a conferire al costituendo consorzio il personale alle stesse assegnato in seguito allo scioglimento dell'ONMI e già dipendente dai consultori comunali e intercomunali.

Fino alla costituzione dei singoli consorzi, le province interessate sono tenute a trasferire il personale, di cui al precedente comma, ai comuni, presso cui attualmente sono svolte le principali attività di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.

Fino all'inquadramento nei ruoli del consorzio, il trasferimento del personale avviene garantendo allo stesso il trattamento economico e giuridico già in godimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 18 agosto 1977

Tomelleri